



MANUELA RUMI LORANDI

studio:

Via Scaiola 7

25080 NUVOLERA (BS)

www.studiolorandirumi.it

tel 0306919034 fax 0306916602

mail info@studiolorandirumi.it

domicilio fiscale:

Via Luigi Soldo 22

25080 NUVOLERA (BS)

codice fiscale RMUMNL66L58F990I

partita iva 03105300176

1

Gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: Decreto Destinazione Italia (D.L. 23-12-2013 n. 145 G.U. n. 300 23-12-2013) – contrasto al lavoro sommerso e irregolare – articolo 14.

Nel decreto di cui all'oggetto, continuando la politica di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare, nell'articolo 14 è stato sancito che l'importo delle sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori "in nero" di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) è **umentato del 30%**. In tali ipotesi, è stata esclusa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Anche l'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 è **umentato del 30%**. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 - con esclusione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1, del medesimo Decreto - **sono decuplicate (moltiplicati per 10)**. Si tratta delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 4, comma 2 (durata media dell'orario di lavoro), dell'art. 7, comma 1 (riposi giornalieri) e dell'art. 9, comma 1, (riposi settimanali) del D.Lgs. n. 66/2003.

A titolo esemplificativo alleghiamo i seguenti schemi:

- **Contrasto al lavoro sommerso e irregolare (art.14) – sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori "in nero" di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002**

violazione	Sanzione previgente	Nuova sanzione (*)
impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico	sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo	sanzione amministrativa da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo
nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo	sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare	sanzione è da euro 1.300 a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare
(*) E' stata esclusa la procedura di diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 secondo cui ... <i>In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale</i>		

ORARI DI APERTURA STUDIO

lunedì e mercoledì: mattino ore 9,30 – 12,15 – pomeriggio ore 15,00 – 18,00

martedì e giovedì: pomeriggio ore 15,00 – 18,00 (mattino chiuso)

venerdì: mattino ore 9,30 – 12,30 (pomeriggio chiuso)

2

- **Contrasto al lavoro sommerso e irregolare (art.14)** – somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008

Somme aggiuntive previgenti	Nuove somme aggiuntive
il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 (sanzioni penali, civili e amministrative) pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 (sanzioni penali, civili e amministrative) pari a 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

- **Contrasto al lavoro sommerso e irregolare (art.14)** – sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del DLgs. n. 66/2003 - con esclusione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1, del medesimo Decreto

Violazione dell'art. 4, comma 2 (durata media dell'orario di lavoro) e dell'art. 9, comma 1, (riposi settimanali)		
Tipo di sanzione	Sanzione previgente	Nuova sanzione
Sanzione base	sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro	sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 7.500 euro
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento	sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro	sanzione amministrativa è da 4.000 a 15.000 euro
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento	sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta	sanzione amministrativa è da 10.000 a 50.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta

ORARI DI APERTURA STUDIO

lunedì e mercoledì: mattino ore 9,30 – 12,15 – pomeriggio ore 15,00 – 18,00

martedì e giovedì: pomeriggio ore 15,00 – 18,00 (mattino chiuso)

venerdì: mattino ore 9,30 – 12,30 (pomeriggio chiuso)



MANUELA RUMI LORANDI

studio:

Via Scaiola 7

25080 NUVOLERA (BS)

www.studiolorandirumi.it

tel 0306919034 fax 0306916602

mail info@studiolorandirumi.it

domicilio fiscale:

Via Luigi Soldo 22

25080 NUVOLERA (BS)

codice fiscale RMUMNL66L58F990I

partita iva 03105300176

3

- **Contrasto al lavoro sommerso e irregolare (art.14)** – sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del DLgs. n. 66/2003 - con esclusione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1, del medesimo Decreto

Violazione dell'art. 7, comma 1 (riposi giornalieri)		
Tipo di sanzione	Sanzione previgente	Nuova sanzione
Sanzione base	sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro	sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore	sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro	sanzione amministrativa è da 3.000 a 10.000 euro
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore	la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta	la sanzione amministrativa è da 9.000 a 15.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta

Confermiamo quindi che adire all'utilizzo nella propria attività a lavoratori irregolari comporta un notevole rischio economico visto l'inasprimento varato dal dicembre scorso, che potrebbe portare finanche alla chiusura dell'attività stessa, senza possibilità di riprendere.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Nuvolera, lì 29 gennaio 2014

STUDIO LORANDI RUMI NUVOLERA

N.B. ricordiamo che le nostre circolari sono consultabili sul nostro sito internet, sezione documenti

ORARI DI APERTURA STUDIO

lunedì e mercoledì: mattino ore 9,30 – 12,15 – pomeriggio ore 15,00 – 18,00

martedì e giovedì: pomeriggio ore 15,00 – 18,00 (mattino chiuso)

venerdì: mattino ore 9,30 – 12,30 (pomeriggio chiuso)